OFFICINE MENTALI S.R.L.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	APPROVAZIONE
01	11/12/2023	Prima Adozione	Direzione

INDICE

1. IL WISTLEBLOWING.....3

2. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3

3. DEFINIZIONI 4

4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO 5

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA 6

6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA 6

7. DESTINATARIO DEL CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE INTERNA 6

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA 6

8.1. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE 6

8.2. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE 7

8.3. ATTIVITÀ DI INDAGINE INTERNA 7

8.4. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE 7

9. MISURE DI PROTEZIONE 8

9.1. MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE.....8

9.2. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE 8

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE 9

11. DATA PROTECTION 9

12. SANZIONI 10

13. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA 11

14. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 11

ALLEGATO A – MODULO DI SEGNALAZIONE.....12

1. IL WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing (in inglese *"soffiata nel fischietto"*) è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi, (compresi organi di polizia e autorità pubbliche) una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione. I dipendenti - intesi in senso ampio, come specificato meglio nel prosieguo - normalmente sono le prime persone che vengono a conoscenza di eventuali situazioni di rischio e, pertanto, sono anche le prime persone in grado di segnalarle tempestivamente all'organizzazione, prima che possano realizzarsi danni.

Lo scopo del Whistleblowing è quello di permettere alle organizzazioni di affrontare il problema segnalato il prima possibile, rendendo note situazioni di rischio o di danno e contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti. La gestione virtuosa del Whistleblowing contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno delle organizzazioni, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione e appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica a **OFFICINE MENTALI S.R.L.** ("Officine" o la "Società") e ha lo scopo di dare attuazione e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla **Società**. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "Decreto Whistleblowing") di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

a. Codice Etico (di seguito, "Codice Etico/Comportamentale"), nella versione pro tempore vigente;
b. Dal Modello 231 presente in azienda

3. DEFINIZIONI

"ANAC"	Autorità Nazionale Anticorruzione
"Codice Privacy"	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali modificato con il D.Lgs 101/18
"Decreto 231"	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
"Decreto Whistleblowing"	Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
"Destinatario"	Indica un soggetto individuato da Vaimo, destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
"Direttiva"	Direttiva (UE) 2019/1937
"GDPR"	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
"Modello 231"	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dall'impresa (ove presente)
"Organismo di Vigilanza o "OdV"	Organismo di vigilanza istituito ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso (ove presente)
"Segnalante/i"	Coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali, dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
"Segnalazione Whistleblowing" o "Segnalazione"	La segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
"Segnalazione Whistleblowing Anonima" o "Segnalazione Anonima"	Le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante
"Persona Coinvolta"	La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
"Soggetti Collegati"	I soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo
"Facilitatore"	Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (i.e. **Officine Mentali**), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della **Società**, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le **"Segnalazioni 231",** ove presente il relativo Modello Organizzativo);

2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:

    a) appalti pubblici;

    b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

    c) sicurezza e conformità dei prodotti;

    d) sicurezza dei trasporti;

    e) tutela dell'ambiente;

    f) radioprotezione e sicurezza nucleare;

    g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;

    h) salute pubblica;

    i) protezione dei consumatori;

    j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le **"Violazioni".**

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La **Società** ha attivato ai sensi del Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione esterna che consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

apatane.wistleblowing@gmail.com

Tale canale di segnalazione esterna è stato istituito dando informativa al personale dipendente e non dipendente della società.

L'accesso al canale di segnalazione interna può avvenire solo da parte del Destinatario delle Segnalazioni (come individuato al successivo paragrafo 6 della presente Procedura).

Gli Amministratori di Sistema possono effettuare l'accesso al canale di segnalazione soltanto per esigenze tecniche e in virtù di specifici impegni a mantenere l'obbligo di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La **Società** ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni il DPO di OM nella persona del sig. Alberto Patanè. Titolare della ditta di consulenza A&P Studio Consulenza Aziendale di Alberto Patanè, che ha ricevuto specifica nomina al riguardo (il **"Destinatario").**

Il nominativo del Destinatario è reso pubblico, affinché, qualora il Destinatario sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione utilizzando un canale alternativo di segnalazione interna o esterna, con esclusione della Persona Coinvolta nella Segnalazione. In tal caso, la Segnalazione deve essere gestita ai sensi della presente Procedura (si rimanda, nello specifico, al successivo paragrafo 7).

7. DESTINATARIO DEL CANALE ALTERNATIVO DI SEGNALAZIONE INTERNA

Nel caso in cui il Destinatario sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione a direzione@officinementali.eu, che ha ricevuto specifica formazione al riguardo, utilizzando il seguente canale alternativo di segnalazione interna

direzione@officinementali.eu

Anche in tal caso, il canale consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Utilizzando il canale alternativo di segnalazione interna, il Destinatario non viene a conoscenza né dell'effettuazione della Segnalazione, né dei fatti ad oggetto della stessa. Pertanto, in tal caso, il Destinatario rimane di fatto escluso dalla gestione della Segnalazione.

Il destinatario alternativo è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi attribuiti al Destinatario dalla presente Procedura, nel rispetto delle previsioni del Decreto Whistleblowing.

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

8.1. Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario:

a. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
b. archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
   - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
   - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
   - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Destinatario ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 8.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Destinatario deve essere trasmessa immediatamente (**entro sette giorni**) a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al Segnalante.

8.2. Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

Nel gestire la Segnalazione, il Destinatario svolge le seguenti attività:

a. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;

b. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;

c. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;

d. fornisce riscontro alla Segnalazione entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro **tre mesi** dalla scadenza del termine dei **sette giorni** dalla presentazione della Segnalazione.

Il Destinatario ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Destinatario ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Destinatario per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre **9 mesi** dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

8.3. Attività di indagine interna

Il Destinatario al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

8.4. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Destinatario potrà:

1. procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;

2. valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;

3. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale **action plan** necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

9. MISURE DI PROTEZIONE

9.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 9.1. e al Par. 9.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;

- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;

- protezione dalle ritorsioni, che comprende:

  o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;

  o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;

- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se

  o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e

  o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 9.2;

- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;

- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del paragrafo 12).

9.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal paragrafo 4 della presente Procedura);
b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b. il mutamento di funzioni;

c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento penale →	l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
nel procedimento disciplinare →	a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

11. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La **Società** ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della **Società** è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

12. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;

- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;

- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;

- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;

- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;

- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave **(Nota 2)**.

Nota (2): Ai sensi del Decreto Whistleblowing, nel caso sub (ii) è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.

13. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'**ANAC** delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;

3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'**ANAC** può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;

- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'**ANAC**.

14. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro (Bacheca Aziendale) e in una sezione dedicata del sito internet aziendale **www.officinementali.eu**

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di Compliance.

ALLEGATO A

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITA'

DATI SEGNALANTE	
Nome e Cognome	
Qualifica e posizione professionale	
Tel./cell.	
Email	
CONDOTTA SEGNALATA	
Data o periodo in cui si è verificato il fatto	gg/mm/aa
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	Ufficio (indicare denominazione e sede) All'esterno dell'ufficio (indicare luogo e indirizzo)
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano:	o penalmente rilevanti; o poste in essere in violazione del Codice Etico o di altre disposizioni (Modello 231/01) le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare; o suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale alla _____; o suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine della _____; o suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente; o suscettibili di arrecare pregiudizio aidipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la _____; o altro (specificare): _____

Descrizione del fatto (condotta ed evento):	
Autore/i del fatto:	1 _____ 2 _____ 3 _____
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:	1 _____ 2 _____ 3 _____
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:	1 _____ 2 _____ 3 _____
Consenso alla comunicazione del proprio nome all'incolpato3	o SI o NO

Luogo e data

Firma

_____

La segnalazione può essere presentata:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato: apatane.wistleblowing@gmail.com all'attenzione del sig. Alberto Patanè nella sua funzione di DPO di Officine Mentali Srl

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTT. 13 GDPR, L. 179/2017 e D.LGS N. 24/2023 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITA'

Il presente documento è finalizzato a renderLa edotta in merito ai contenuti e alle modalità del trattamento dei dati personali da Lei conferiti al fine di segnalare presunte condotte illecite e irregolarità aventi ad oggetto comportamenti posti in essere in violazione di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di **OFFICINE MENTALI S.R.L.** (di seguito **"Società"**), compresi il Codice Etico nonchè qualsiasi altra condotta illecita che possa determinare un danno economico, patrimoniale e/o reputazionale per la **Società.**
Qui di seguito saranno infatti delineati: **(i)** il titolare del trattamento e il Resp. del Trattamento; **(ii)** la tipologia di dati personali trattati; **(iii)** natura del conferimento e conseguenze dell'eventuale rifiuto; **(iv)** la finalità di trattamento con indicazione della base giuridica; **(v)** le categorie di destinatari dei dati; **(vi)** modalità di trattamento; **(vii)** i soggetti autorizzati al trattamento; **(viii)** periodo di conservazione; **(ix)** trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all'Unione Europea; **(x)** i diritti del segnalante (di seguito, anche "interessato") e reclamo all'autorità di controllo.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Denominazione della società: **OFFICINE MENTALI S.R.L.** Sede amministrativa e direzionale: **Viale Udine, 17 – 30026 Portogruaro (VE) - Italia** mail: **formazione@officinementali.eu**
RESP. TRATTAMENTO DATI	**PATANE' ALBERTO (DPO) – mail: albertopatane.pn@gmail.com**
DATI PERSONALI TRATTATI ("DATI COMUNI")	In base alla Linea Guida per la Gestione delle segnalazioni della **Società** ("Linea Guida Whistleblowing"), i dati personali trattati sono, ove conferiti, i dati anagrafici, dati di contatto nonché dati e informazioni ulteriori connessi alla presunta condotta illecita riportata. Il trattamento dei dati avviene con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI TRATTATI (DATI "SENSIBILI")	In relazione alla segnalazione effettuata potranno essere altresì valutati dati relativi alla salute, dati che rivelino le convinzioni religiose, dati che rivelino l'orientamento sessuale e /o l'appartenenza a partiti politici ed altre organizzazioni sindacali.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI TRATTATI (DATI "GIUDIZIARI")	In relazione alla segnalazione effettuata potranno essere altresì valutati dati relativi a condanne penali e/o reati.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO	I dati personali sono raccolti presso l'interessato (quindi da Lei direttamente forniti); il conferimento dei dati non pregiudica la segnalazione Whistleblowing in quanto è sempre garantita la facoltà di effettuare una segnalazione anonima.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CON INDICAZIONE DELLA BASE GIURIDICA	I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per l'istruttoria della segnalazione, in conformità a quanto disposto dalla Linea Guida Whistleblowing e dalla L. Dir. EU 2019/1937. Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l'identità dello stesso sarà conosciuta solo dal DPO esterno nella persona del sig. Alberto Patanè della **Ditta A&P Studio Consulenza Aziendale di Alberto Patanè**. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni

del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, ad eccezione di quanto sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, c.1, lett.c), del Regolamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 GDPR.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Destinatario dei dati personali è il **DPO di Officine Mentali** che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla Linea Guida Whistleblowing adottata dalla Titolare, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

I dati personali potranno essere rivelati alla **Direzione responsabile dei procedimenti disciplinari** e/o al soggetto segnalato esclusivamente nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante ovvero la contestazione dell'addebito risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del soggetto segnalato.

Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere altresì comunicati anche a soggetti terzi, ricompresi nelle seguenti categorie: a) consulenti (i.e. studi legali e/o altro); b) fornitore di servizi informatici; c) istituzioni e/o autorità pubbliche, Autorità Giudiziaria, organi di polizia, agenzie investigative.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del GDPR, i dati personali di cui la **Società** viene a conoscenza ai fini della presente procedura saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo coerente con le stesse, attraverso l'utilizzo di procedure anche informatizzate, dotate di strumenti idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Titolare garantisce l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali inesatti rispetto alle finalità per i quali sono stati trattati nonché la conservazione in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Essi saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati

personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita o distruzione o dal danno mediante misure tecniche ed organizzative.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati, in conformità a quanto espresso più sopra, potranno essere trattati anche dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati dalla Titolare per il periodo di **nove mesi** o comunque per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione (**3 mesi**), fatti salvi i casi di adozione di provvedimenti disciplinari e/o eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti o resi in forma anonima (pseudonimizzazione) se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.

DECORSI I TERMINI DI CONSERVAZIONE SOPRA INDICATI, I DATI PERSONALI SARANNO DISTRUTTI, CANCELLATI O RESI ANONIMI, COMPATIBILMENTE CON LE PROCEDURE TECNICHE DI CANCELLAZIONE E BACKUP.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

In quanto società attiva a livello globale, potremmo conservare i Suoi dati personali all'interno dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in altri luoghi in cui ci troviamo o si trovano i nostri server o in altri luoghi in cui si trovano nostri Partners di servizi o i loro server.

Le Sue informazioni potrebbero pertanto essere scambiate tra le società partner di Officine Stefanuto o essere trasferite ai nostri fornitori di servizi e fornitori terzi che agiscono per nostro conto, per le finalità descritte nella presente Informativa.

DIRITTI DELL'INTERESSATO – RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Contattando il DPO di Officine Mentali (**sig. Alberto Patanè**) via e-mail all'indirizzo: albertopatane.pn@gmail.com **e** apatane.wistleblowing@gmail.com**,** l'interessato può:

• chiedere alla Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro rettifica, l'integrazione o la loro cancellazione, nonché la limitazione del trattamento;

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti ("diritto alla portabilità dei dati").

L'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente contattabile al link: www.garanteprivacy.it.